

**Brexit - Accordo commerciale UE/UK
ADM del 19 gennaio 2021**

Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiere italiana e
dell'impresa privata

Roma, 24 gennaio 2021

Si ringrazia nuovamente l'ADM per l'attenzione e la disponibilità a supporto delle imprese italiane nell'operare nel nuovo quadro delle relazioni UE-UK dall'1.1.2021 e si evidenziano i seguenti punti:

1) TESTO DELL' ATTESTAZIONE DI ORIGINE

Si segnala che il testo allegato alla Circolare 49/2020 è leggermente diverso da quello riportato nell'allegato ORIG-4 dell'accordo.

Per comodità di lettura si riportano i due testi, chiedendo un chiarimento a beneficio dell'operatività delle aziende:

Testo della Circolare 49/2020:

DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE UE

(Periodo: dal _____ al _____ (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento, Codice EORI/Codice REX: _____(2), dichiara sotto propria responsabilità che, salvo ove espressamente e chiaramente indicato il contrario, esse sono di origine preferenziale dell'Unione Europea.(3)

(Luogo e data)

(Firma dell'Esportatore)

NOTE

(1) Se la dichiarazione è resa per spedizioni multiple di medesime merci di medesima origine ai sensi dell'art. 19.4 dell'Accordo, essa potrà essere valida per un periodo non eccedente 12 mesi. In caso di dichiarazione per utilizzo per una unica esportazione, il campo è lasciato in bianco.

(2) In attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX (che dovrebbe avvenire entro il 25 gennaio 2021) e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall'Accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI nonché l'indirizzo completo dell'esportatore nel campo "luogo e data".

(3) Data e luogo possono essere omessi se già presenti nel documento ove la dichiarazione è apposta.

Testo dell'allegato ORIG-4:

Periodo: dal _____ al _____ (1)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di (3) origine preferenziale .

..... (4)

(Luogo e data)

..... (Nome dell'esportatore)

¹ Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo ORIG.19 [Attestazione di origine], paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi.

Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

² Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

³ Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.

⁴ Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

2) ATTESTAZIONE DI ORIGINE PER SPEDIZIONI MULTIPLE

Nelle FAQ pubblicate nel sito ADM sono riportati i codici da indicare nella casella 44 della dichiarazione di importazione e, nello specifico, il codice *"U118 per attestazioni di origine riferite a spedizioni multiple"*.

Relativamente alla compilazione dell'attestazione per spedizioni multiple, la data di inizio del periodo di applicazione ("Periodo: dal ...") deve coincidere con la data da riportare nel campo "Luogo e data" (data di rilascio)?

Ovvero, l'attestazione di origine per spedizioni multiple non può essere rilasciata con efficacia retroattiva o futura?